

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC / 9 / 2017	Data 27-03-2017
---	----------------------	---------------------------

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF – determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 27-03-2017)

L’anno duemiladiciassette, addì 27 del mese di Marzo, alle ore 20:55, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^a convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
VIOLI AMALIA	SI	
BARSANTI BRUNO	SI	
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
VIMERCATI TIZIANA	SI	
BIANCO BARBARA	SI	
PAOLELLA ANTONIO		SI
SABADINI GIULIANA	SI	
SOLIMENA MARIA VITTORIA	SI	
MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA	SI	
FUSILLI ROBERTO	SI	
ACHILLI LIVIA ILARIA	SI	
BONTEMPI ALESSANDRO	SI	
ROSA GIANFRANCO	SI	
VIGANO’ CLAUDIO	SI	
FRASCHINI TECLA CARLA MARIA		SI
TREBINO MARCO	SI	
DEL GIUDICE GIUSEPPE	SI	
DE FELICE NICOLA	SI	
AIRATO GIAMPIERO	SI	
BORRUSO ANDREA	SI	
RIGAMONTI VITTORIO	SI	
PEVIANI FABRIZIO	SI	
DIMALTA DIEGO ALBERTO	SI	

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Santina Bosco, Viviana Mazzei e Gianluca Poldi;

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato durante il dibattito.

L'Assessore Stanca illustra il punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dall'anno 1999;
- l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ove prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- l'art. 1, commi 142, 143 e 144, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), recanti sostanziali novità nella disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art.1 del D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPE, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione.

VISTO che:

- con deliberazione C.C. n. 180 del 26/11/2001, è stata introdotta l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'esercizio 2002;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 208 del 04/12/2001, n. 187 del 04/12/2002, n. 268 del 10/12/2003, n. 301 del 15/12/2004, n. 256 del 22/12/2005 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2007, n. 2 del 10/01/2008, n. 78 del 18/12/2008 nonché n. 65 del 17/12/2009, è stata confermata, rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, l'aliquota della predetta addizionale comunale, nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 12/05/2011, è stato modificato il Regolamento unico delle entrate aggiungendo alla Parte seconda "Entrate Tributarie", il Capo VII, avente ad oggetto "Disposizioni per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/06/2011, sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2011 nella misura dello:
 - a) 0,2% per lo scaglione di reddito imponibile fino ad euro 26.000,00;
 - b) 0,4% per lo scaglione di reddito superiore ad euro 26.000,00
 - c) esenzione se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00;

DATO ATTO che le aliquote relative agli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 sono state determinate rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2012 (modificata con delibera C.C. n. 26 del 26/06/2012), n. 9 del 18/04/2013, n. 4 del 27/02/2014, n. 4 del 19/02/2015 e n. 20 del 18/4/2016, come appresso riportato, in funzione degli scaglioni di reddito previsti, ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'art. 7 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni:

Scaglione di reddito complessivo	Aliquota aggiuntiva IRPEF
Fino a € 15.000	0,20%
Oltre €. 15.000 e fino a €. 28.000	0,21%
Oltre €. 28.000 e fino a €. 55.000	0,45%
Oltre €. 55.000 e fino a €. 75.000	0,50%
Oltre €. 75.000,00	0,55%

DATO ATTO, inoltre che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2014, è stata prevista una soglia di esenzione dal pagamento dell'aggiuntiva per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 15.000,00 euro, confermata per l'anno 2015 e 2016 (C.C. n. 4 del 19/02/2015 e C.C. n. 20 del 18/4/2016), dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito sono tenuti a corrispondere l'aggiuntiva sull'intero reddito imponibile e non solamente sulla parte eccedente detto limite;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ove dispone: “26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*”;

VISTO che, con deliberazione n. 1 del 13/02/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 e dato atto che tale procedura rende inapplicabile la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali disposta dal sopra richiamato art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Risoluzione n. 2/DF – Prot. 6928 del 22/03/2016);

ANALIZZATO il redigendo schema di bilancio per l'esercizio 2017 e valutata la necessità di adottare le misure necessarie ad incrementare le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 1/2017, in conformità a quanto indicato al punto 6) dello “Schema Istruttoria” allegato alle “Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”, approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012;

VALUTATO che, al fine di procedere al riequilibrio pluriennale sopra citato, è necessario reperire risorse aggiuntive rispetto all'esercizio 2016 e, pertanto, si rende necessario procedere alla modifica delle aliquote dell'aggiuntiva IRPEF comunale, prevedendo l'applicazione dell'aliquota unica

massima dello 0,8 per cento, in luogo delle aliquote per scaglioni in vigore nell'anno 2016, confermando in € 15.000,00 la soglia di esenzione già precedentemente vigente:

aliquota unica	soglia di esenzione
0,8 %	15.000,00

RITENUTO di quantificare presuntivamente in €. 6.000.000,00= il gettito per l'esercizio 2017 dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione sopra determinate, quantificato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale;

VISTI :

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, ove prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) ove dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del Decreto-legge 30/12/2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 30/12/2016);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Direttore della Direzione Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 – allegato;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio e Controllo", nella seduta del 23/03/2017;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Esce dall'aula il consigliere Trebino

CON VOTI n.15 voti favorevoli, n.7 voti contrari (Airato, Borruso, Del Giudice, De Felice, Peviani, Rigamonti e Dimalta) su n.22 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di determinare per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2017 l'aliquota unica dello **0,8 per cento**;
- 2) ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del D.lgs. del 28/09/1998 n. 360, di confermare per l'anno 2017 la soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. **15.000,00=**, stabilendo che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
- 3) di quantificare presuntivamente in €. **6.000.000,00=** il gettito relativo all'esercizio 2017 derivante dall'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) di far constare che la determinazione dell'aliquota di cui al precedente punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con la deliberazione consiliare n. 1/2017, in conformità a quanto indicato al punto 6) dello "Schema Istruttorio" allegato alle "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza", approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012;
- 5) di demandare alla competente Sezione "Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate":
 - la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998.

Successivamente, data l'urgenza, con n.15 voti favorevoli, n.7 voti contrari (Airato, Borruso, Del Giudice, De Felice, Peviani, Rigamonti e Dimalta) su n.22 Consiglieri presenti e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

**DIREZIONE GESTIONE RISORSE**

Sezione Programmazione e Controllo di gestione, Entrate, Partecipate

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**Oggetto: Addizionale comunale IRPEF – determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017**

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate, 06 marzo 2017

ROBERTO MIDALI - Dirigente Direzione Gestione Risorse

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale e con marcatura temporale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. CLAUDIO VIGANO'

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 29-03-2017
al 13-04-2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
08-04-2017, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-03-2017 al 13-04-2017